

DIRETTIVA 2004/111/CE DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2004****che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

1) L'allegato A è sostituito dal testo seguente:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

«Disposizioni dell'allegato A all'accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005, fermo restando che l'espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro".

vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

NB: Il testo delle modifiche della versione del 2005 dell'allegato A all'ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena sarà disponibile.»

considerando quanto segue:

2) L'allegato B è sostituito dal testo seguente:

(1) Gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE menzionano gli allegati A e B dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada, comunemente noto come ADR, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2003.

«Disposizioni dell'allegato B all'accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005, fermo restando che l'espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro".

(2) L'ADR è aggiornato con cadenza biennale e quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sarà in vigore una versione modificata che prevede un periodo transitorio fino al 30 giugno 2005.

NB: Il testo delle modifiche della versione del 2005 dell'allegato B all'ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena sarà disponibile.»

(3) Risulta quindi necessario modificare gli allegati A e B alla direttiva 94/55/CE.

Articolo 2

(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose di cui all'articolo 9 della direttiva 94/55/CE,

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati A e B alla direttiva 94/55/CE sono modificati come segue:

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 45).

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004.

Per la Commissione
Jacques BARROT
Membro della Commissione
